

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.

E RICHIESTA DI AUDIZIONE

Nell'interesse della Dott.ssa Quintarelli Federica, c.f. QNTFRC86B52H501Z , rappresentata, difesa e meglio generalizzata giusta procura in calce al presente atto, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), e che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 – 090/8960421 o alle *pec* avvocatomichelebonetti@legalmail.it e avvsantidelia@cnfpec.it o mails info@avvocatomichelebonetti.it - santi.delia@avvocatosantidelia.it elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in via S. Tommaso D'Aquino 47, Roma

contro

IL MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro tempore*,

LA REGIONE LAZIO, in persona del Presidente *pro tempore*,

e nei confronti

dei controinteressati in atti

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare

- della graduatoria finale degli ammessi al concorso per esami, per l'ammissione di n. 70 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017–2020, indetto con determinazioni regionali G04364 del 06/04/2017 e G09655 dell'11/07/2017, pubblicata in data 30 novembre 2017 e del relativo atto di approvazione a mezzo di Determinazione della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, n. G16532 del 30.11.2017 (Proposta n. 20571 del 20.11.2017), nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente tra i candidati idonei;

- della graduatoria finale succitata, approvata con Determinazione della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, n. G16532 del 30.11.2017

ed in particolare dell'Allegato C "Elenco Prove Annullate" nella parte in cui inserisce il nominativo di parte ricorrente tra i soggetti esclusi;

- del provvedimento, di paternità e date non conosciute, con il quale la Commissione del concorso ha disposto che la prova della ricorrente è annullata per la seguente motivazione: "*FOGLIO RISPOSTE CON POSSIBILI SEGNI IDENTIFICATIVI*" con conseguente esclusione dalla graduatoria per l'ammissione al corso di formazione in Medicina Generale 2017/2020;

- del Bando di concorso per l'ammissione di n.70 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017–2020 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n.31 del 18 Aprile 2017, "Allegato A" alla Determinazione G04364 del 6 aprile 2017, ed in particolare della clausola ivi contenuto all'art. 5 n. 11, ove si riporta che "*è vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova*", nella parte in cui anche interpretato comportava l'annullamento della prova della ricorrente;

- del Bando approvato con Determinazione G09655 dell'11/07/2017 (Attuazione del D.M. Salute del 07/06/2017) di "Riapertura termini e integrazione del bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2017-2020", approvato con Determinazione Regionale G04364 del 06/04/2017, nella parte in cui riporta il contenuto della medesima clausola di esclusione del precedente Bando;

- del Bando succitato e degli atti della procedura nella parte in cui lasciano posti disponibili e consentono l'esclusione per meri formalismi e per i motivi di cui in atti;

- dell'art. 5 del Bando di concorso succitato ed in particolare della clausola prevista dal comma 11, nella parte in cui anche interpretata e congiuntamente con i comma 6 e 11 del medesimo articolo 5 del bando;

- del "Bando" del Ministero della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie concorsi ed Esami n. 35 del 9 maggio 2017 e del "Bando di riapertura dei termini"

del Ministero della Salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi ed Esami n. 57, del giorno 28 luglio 2017, nella parte in cui occorrer possa.

- delle disposizioni contenute nel modulo di istruzioni consegnate ai candidati il giorno della prova, anche nella parte in cui prevedono (senza comminare l'esclusione, ma riportando semplicemente) che “non sono ammesse cancellazioni né correzioni” e sempre nella parte in cui viene interpretata come clausola di esclusione;
- dei Verbali della Commissione esaminatrice di correzione del compito e della scheda risposte della candidata, non conosciuti e nella parte in cui compromettono il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria finale del concorso de quo;
- del provvedimento di esclusione comminato alla ricorrente, anche non conosciuto;
- di tutti gli eventuali provvedimenti ed atti connessi anche indirettamente, prodromici e consequenziali, anche non conosciuti, meglio indicati in atti, che determinano l'esclusione di parte ricorrente dal corso di medicina generale per il Lazio per il triennio 2017/2020;

per il riconoscimento

del diritto di parte ricorrente all'inserimento nella graduatoria per l'ammissione di n.70 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017–2020;

per la condanna

delle Amministrazioni intimare all'adozione dei relativi provvedimenti ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di inclusione della graduatoria del concorso per cui è causa, nonché, ove occorra e,

comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

PREMESSO IN FATTO

La Dott.ssa Federica Quintarelli si cimentava nel test di selezione per l'ammissione di n.70 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017-2020 svoltosi in data 25 ottobre 2017.

Tuttavia la prova, pur se debitamente valutata dalla Commissione esaminatrice, è stata annullata, escludendo la ricorrente dalla graduatoria finale del concorso con la motivazione "*Foglio risposte con possibili segni identificativi*". Il nominativo della ricorrente risulta così inserito nell' "*Elenco Prove Annullate*" di cui all'Allegato C della Determinazione della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, n. G16532 del 30.11.2017.

1. Il test di selezione era articolato nella soluzione di 100 quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica, con unica risposta esatta per singolo quesito, da apporsi sul modulo risposte, e da espletarsi in due ore decorrenti dalla fine delle operazioni di consegna e degli adempimenti imposti dal bando ai commissari.

La prova si intendeva superata con il raggiungimento di un punteggio superiore a 60, che consentiva l'inserimento in graduatoria dei candidati che avessero raggiunto tale soglia.

Il punteggio si otteneva attribuendo un punto per ogni risposta esatta. Nessun punto veniva attribuito e/o detratto (contrariamente a quanto avviene per le procedure selettive per l'ingresso alle facoltà a numero chiuso) alle risposte errate o multiple.

La correzione degli elaborati, nel concorso bandito dalla Regione Lazio, è avvenuta manualmente ad opera dei commissari e senza l'ausilio di strumenti di lettura ottica della scheda risposte.

I Commissari, una volta consegnato il materiale concorsuale ai candidati (foglio delle domande, scheda anagrafica e modulo risposte), fornivano le indicazioni pratiche, tra le altre, per la compilazione del foglio delle risposte, nel quale i candidati dovevano annerire la casella corrispondente alla risposta che intendevano fornire. I quesiti del foglio delle domande erano inseriti in ordine casuale per ogni candidato.

2. La comminata esclusione, si anticipa sin da subito, deriverebbe dalla presunta apposizione di un segno di riconoscimento nella scheda delle risposte della ricorrente. Tale esclusione è illegittima poiché “provocata” dalle stesse indicazioni fuorvianti della Commissione sulla compilazione del modulo risposte. Durante lo svolgimento della prova, la Commissione indicava ai candidati la possibilità correggere le eventuali risposte fornite, sbarrando la casella precedentemente annerita ed apponendovi sopra a penna la dicitura “NO”, per poi annerire di conseguenza la casella della risposta ritenuta corretta.

Si consideri che, come predetto, che nessun punto veniva sottratto al candidato che avesse fornito la risposta errata al quesito o che avesse omesso di rispondere. La Dott.ssa Quintarelli, come molti suoi colleghi parimenti esclusi, seguiva l’indicazione fornita: in relazione alla domanda n. 63 del suo compito procedeva a correggere la risposta inizialmente data per indicarne un’altra, rivelatasi poi quella corretta. In totale buona fede e nell’affidamento di quanto indicato dai membri della Commissione, la ricorrente provvedeva a compiere una normale correzione alla risposta, prevista per tutti i concorsi pubblici senza che ciò possa portare all’annullamento dell’intero compito.

Circostanza di assoluta rilevanza, anche in relazione all’interesse attuale e concreto ed all’urgenza della domanda, risulta che il punteggio che la ricorrente avrebbe conseguito nella prova sarebbe idoneo alla collocazione in posizione utile nella graduatoria finale.

Non è constestabile, infatti, che la Commissione abbia provveduto in ogni caso alla correzione del compito. Dalla copia del modulo delle risposte in possesso

della ricorrente, ottenuto a seguito dell'accesso agli atti presso la Regione Lazio, si notano i punteggi attribuiti dalla Commissione nelle singole sezioni ed il punteggio finale di 81 punti. Si noti che il punteggio di 81 è dato dalla somma dei punti per tutte le domande corrette (1 punto a domanda, senza decurtazioni per omissioni o errori) esclusa la domanda n. 63 oggetto del presunto annullamento. In considerazione del fatto che la domanda è stata ingiustamente annullata, alla ricorrente spetterebbe anche l'ulteriore punto per la risposta corretta, giungendo così ad 82 punti.

Si consideri, poi, che vi sono numerosi soggetti che hanno ottenuto 81 punti, collocati tra le posizioni n. 355 e n. 388 della graduatoria finale. Considerando la data di conseguimento della laurea dei candidati in questione e la loro età anagrafica, quali titoli preferenziali per il collocamento in graduatoria, la ricorrente si sarebbe collocata in posizione n. 363.

Con l'attribuzione, poi, del punto per la domanda annullata giungerebbe a 82 punti, grazie ai quali potrebbe collocarsi in posizione ben più alta e dunque essere già idonea all'ammissione.

L'ultimo ammesso allo stato attuale degli scorrimenti, a seguito dei quali sono stati coperti solamente 35 dei 70 posti banditi, risulta essere in posizione n. 245 con 84 punti. È di logica intuizione che, con la metà dei posti ancora da assegnare, la ricorrente, qualora inserita nella graduatoria, verrebbe certamente chiamata nei prossimi scorrimenti.

In ogni caso si impone l'annullamento dell'esclusione di parte ricorrente per tutti i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE

DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SVIAMENTO DI INTERESSE.

1. Il provvedimento di esclusione è illegittimo poiché vi è un evidente contrasto tra le norme del bando che disciplinano i casi di esclusione e l’interpretazione che ne ha dato la Commissione.

L’art 5, comma 6, del Bando di concorso prevede che *“la prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario”*.

I successivi commi 11 e 12 del medesimo articolo disciplinano le ipotesi di esclusione: *“è vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova”* (art. 5, comma 11); *“il concorrente che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti, è escluso dalla prova”*.

La Commissione ha quindi interpretato tale disposizione nel senso che la doppia risposta possa portare ad un presunto e non dimostrabile riconoscimento della paternità della prova.

Così non è. Al momento attuale non sono state fornite le motivazioni specifiche per cui la prova della ricorrente sia stata annullata. La Commissione esaminatrice sembrerebbe aver applicato in maniera eccessivamente estensiva le norme del bando, attuando un combinato disposto tra la norma disciplinante i casi di esclusione, di cui all’art. 5 del Bando, e una delle “istruzioni” fornite nella scheda fornita ai candidati unitamente al materiale concorsuale. All’interno di tale scheda informativa, infatti, viene riportato genericamente che *“non sono ammesse cancellazioni né correzioni”*.

Si sarebbe quindi operato un combinato disposto tra la disposizione della lex specialis ed il contenuto di un atto (le istruzioni per la compilazione) che non può riportare norme integrative del primo, perlomeno sotto il profilo delle fattispecie

di esclusione. I casi di esclusione sono, per costante giurisprudenza, tassativamente indicati nel bando di concorso.

È illegittima la creazione di una nuova norma con effetto escludente, al di fuori di quelle tassativamente indicate nel bando, mediante il combinato disposto tra le norme espresse dai commi 6, 11 e 12 e l'indicazione contenuta nel predetto modulo per la compilazione del test. La giurisprudenza di Codesto On.le Tribunale in tema di concorsi conferma la doglianza: *“In particolare, ciò non può essere desunto dal “combinato disposto” degli artt.3, comma 7, 6 ed 8 del Bando, atteso che i primi due articoli attengono ai requisiti di partecipazione al concorso ed il terzo al mancato superamento delle prove preselettive (che, letteralmente, preclude la sola partecipazione alle successive prove scritte) e, per costante giurisprudenza, l'esclusione non può essere comminata al di fuori delle fattispecie espressamente contemplate* (T.A.R. Lazio, sez. III bis, Sentenza n. 4459/2017).

Questo è stato il ragionamento logico-induttivo della Commissione durante la fase di correzione, dato che **il compito è stato effettivamente corretto e valutato** con l'attribuzione astratta, in calce alla correzione, del punteggio di 81 punti complessivi, risultanti dalla somma del punteggio per ogni domanda corretta, esclusa la risposta al quesito n. 63 (del compito personale della candidata). **L'annullamento risale ad un momento successivo alla correzione, e si sostanzia in un comportamento del tutto illogico e fuorviante rispetto alle finalità della procedura selettiva.**

2. Tra l'altro, come si è avuto modo di anticipare in premessa, erano proprio le indicazioni fornite dai Commissari in sede di svolgimento della prova, a legittimare il comportamento di tutti quei candidati i quali hanno agito nello stesso modo dell'odierna ricorrente. Numerosi candidati hanno comunque sostituito le risposte ed apposto quella generica dicitura (“no”) sulla risposta da non considerare; pensare che un tale comune comportamento sia frutto della pura autonoma iniziativa dei candidati è decisamente poco credibile. L'elevato numero

di schede annullate per questo specifico motivo dimostra proprio la contraddittorietà delle disposizioni date ai candidati.

La difesa può anche dimostrare, mediante le dichiarazioni spontanee allegate in atti e rese dai colleghi della Dott.ssa Quintarelli che hanno svolto con lei il test nella stessa aula, che le indicazioni erano conformi da parte di tutti i membri della Commissione.

Si può sostenere, nel caso di specie, che si sia formato un legittimo affidamento della ricorrente (così come di tutti gli altri candidati) che ha adempiuto alle precise indicazioni dei Commissari preposti. Ciò ha creato la legittima aspettativa di veder valutato il proprio test, dato che il rispetto delle prescrizioni della *lex specialis* e delle indicazioni della commissione non può gravare sul concorrente, dovendo, in tal caso, intervenire la tutela all'affidamento che vieta l'estromissione dal concorso, nel rispetto del *favor participationis* (cfr. Cons. St., sez. V, sentenza 22 maggio 2012 n. 2973; Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012). Nel caso di specie è configurabile quel "ragionevole affidamento" suscitato nel privato dal comportamento della P.A. che fa nascere l'aspettativa degna di tutela.

3. Proprio per queste ragioni l'adempimento imposto ha carattere meramente formale ed il mancato rispetto non può portare all'esclusione. Essendo difatti la decadenza la sanzione più grave che si può infliggere al candidato, è necessario che questo ne conosca preventivamente le potenziali motivazioni e che oltretutto la sanzione sia posta a tutela di requisiti o elementi considerati essenziali per la procedura amministrativa (*ex multis* Tar Lazio, Sez. II – ter, n. 5748 del 17 giugno 2009). *“Va rilevato, infatti, che l'esclusione da una procedura selettiva per pubblico concorso è disposta sempre per la mancanza di uno dei requisiti generali o speciali da possedere per la partecipazione al concorso stesso, mentre ogni altra causa di esclusione deve essere precisamente motivata in ordine alla sua ragionevolezza in relazione, alla tutela di un preciso interesse pubblico, pena la sua illegittimità: ciò in quanto le disposizioni del bando di gara sono finalizzate esclusivamente alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e*

buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione” (così Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6039 del 27 ottobre 2005). *“Appaiono assistite da ‘boni juris’ i rilievi dei ricorrenti riferiti alla espressione, sia pure con ritardo rispetto alla formale scadenza, della loro opzione per le sedi dell’Ateneo prescelto, che invece ha costituito motivo della loro non ammissione alla iscrizione”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ord. 13 gennaio 2012, n. 151; T.A.R. Catania, Sez. II, 3 settembre 2009, n. 462, C.G.A. ord. n. 355/08; Sez. III, ord. 7 giugno 2012, n. 545).

In ipotesi di mere irregolarità formali che non mettono in discussione la bontà del punteggio ottenuto dal candidato e le sue qualità di idoneità all’ammissione al corso di laurea, quindi, si è sempre preferito tutelare e privilegiare il diritto allo studio del candidato. D’altra parte, *“l’Amministrazione ha un precipuo interesse allo specifico obiettivo di un confronto più ampio possibile tra i partecipanti, dando applicazione alle indicazioni secondo cui, per esempio, il mancato rispetto delle formalità richieste dal bando per dar luogo ad esclusione dalla selezione deve essere interpretato in base al comune canone di ragionevolezza e comunque senza incidere sulla par condicio”* (così TAR Napoli n. 5629 del 1 dicembre 2011). Sempre nella citata pronuncia, è stato poi del tutto condivisibilmente affermato, che: *“sebbene l’Amministrazione sia titolare dell’ampio potere discrezionale di inserire in un bando tutte le disposizioni ritenute più opportune, più idonee e più adeguate per l’effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione indetta, **la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando non va condotta con lo spirito della caccia all’errore, ma tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici.** La portata delle singole clausole che comminano l’esclusione in termini generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al favor participationis, con applicazione del principio,*

di derivazione comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale".

Più in generale è noto che "ogni provvedimento amministrativo che incide sulla sfera giuridica del privato cittadino, deve ben tenere a mente "specie dopo la L. 21 luglio 2000 n. 205, **i criteri** - nel confronto tra esercizio della potestà pubblica e tutela delle posizioni delle parti interessate – **di ragionevolezza, proporzionalità, logicità ed adeguatezza**" (T.A.R. Campania, Sez. I, 14 ottobre 2002, n. 1617) ed evitare, così la materializzazione del famoso brocardo latino *summum ius, summa iniuria*.

5. L'Amministrazione nella propria azione è tenuta comunque a prestare la dovuta osservanza al principio di proporzionalità. Così come affermato da autorevole giurisprudenza il principio di proporzionalità investe lo stesso fondamento dei provvedimenti limitativi delle sfere giuridiche del cittadino e non solo la gradazione della sanzione, ed assume nell'ordinamento interno lo stesso significato che ha nell'ordinamento comunitario e ciò in virtù della clausola di formale recepimento ex art. 1, comma 1, L. 241/1990 come novellata dalla L. 15/2005.

Il predetto principio si articola nei tre distinti profili dell'idoneità, in ragione del quale l'esercizio del potere è legittimo solo se la soluzione adottata consenta di raggiungere l'obiettivo prefissato; la necessarietà, ovverosia l'assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo, e dunque la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei deve cadere su quella che comporti il minor sacrificio; ed infine l'adeguatezza, intesa come tollerabilità della restrizione che comporta per il privato, la quale deve rispecchiare una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi in gioco (Si veda sul punto Cons. di Stato, sez. VI, n. 1736/07).

Dunque, il rispetto del principio generale di proporzionalità si articola in una triplice valutazione (c.d. teoria dei tre gradini). Occorre, quindi, verificare la

necessità della statuizione e successivamente la sua idoneità a raggiungere l'obiettivo finale: ciò in ogni caso deve avvenire tramite la misura più mite in grado di soddisfare l'interesse pubblico da perseguire (si veda *ex multis* TAR, Lombardia, Milano, I sez, n. 801/2012).

E' di facile intelligibilità il fatto che il Ministero non ha per niente utilizzato la misura più mite, in quanto ha provveduto *de plano* a comminare l'esclusione.

6. Compito e intenzione della p.a. deve essere, dunque, quello di privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale e ciò in tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

L'azione dell'Amministrazione ed i provvedimenti impugnati appaiono, pertanto, meritevoli di una declaratoria di illegittimità con il conseguente annullamento dei medesimi.


II. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SVIAMENTO DI INTERSSE. VIOLAZIONE DEL D.M. 7 MARZO 2006.

1. È evidente, da quanto riportato, come la presenza di due risposte fornite alla stessa domanda non può mai essere causa di annullamento dell'intera prova, ma, tutt'al più, del mancato conteggio del punteggio per la singola domanda.

L'esclusione è inoltre illegittima poichè la semplice apposizione della dicitura "NO" ed il contestuale "annerimento" di una seconda casella non sono comunque segni idonei al riconoscimento del candidato. Di conseguenza un'interpretazione

di tal fatta è del tutto abnorme rispetto alle finalità del bando e non può portare all'invalidazione dell'intera prova.

Il test è impostato in modo da garantire che sia rispettato l'anonimato: si deve ricordare che l'ordine dei quesiti e delle risposte è casuale e diverso per ogni singola prova. Le domande sono ben 100 e tutte poste secondo un ordine casuale. Non vi è spazio per un eventuale riconoscimento della candidata se si guarda al tenore della risposta come riportato nello *screenshot* di seguito.



Per come è stata fornita la risposta non è concretamente ipotizzabile abbinare il compito al soggetto che lo svolto, soprattutto alla luce delle indicazioni della commissione. A voler sostenere il contrario si dovrebbe concludere per una tesi decisamente poco credibile: la Dott.ssa Quintarelli si sarebbe assunta il rischio di vedersi annullare la domanda (e la prova per come sarebbe l'interpretazione della Commissione) per il fatto di aver opzionato una risposta giusta, a seguito della correzione, con cui riesce a raggiungere un punteggio al limite per l'ingresso. Se avesse risposto in maniera corretta sin dall'inizio avrebbe infatti ottenuto il punteggio di 82, valevole per l'ingresso, mentre con un punto in meno (81 punti) aspirerebbe ad essere chiamata con uno degli scorrimenti. Non è credibile che la ricorrente abbia volutamente posto un segno riconoscibile sul proprio compito, quanto il suo punteggio è al limite per l'ingresso.

2. Per ripercorrere l'orientamento del Giudice Amministrativo, non ricorrono le due condizioni per configurare una violazione dell'anonimato, ovvero l'utilizzo intenzionale del segno apposto dal candidato e l'idoneità del segno di riconoscimento.

In relazione all'intenzionalità *“è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell'anonimato, dovendo*

emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (T.A.R. Lazio Roma sez. III, 7 maggio 2014, n.4733; T.A.R. Umbria 29 gennaio 2014, n.75; Consiglio di Stato sez. V, 1 aprile 2011, n.2025)” (T.A.R. Umbria, Sez. I, 3 dicembre 2014, n. 585).

Non vi è quindi intenzionalità nel caso di specie, se si considera che è stata la stessa Commissione ad indicare ai candidati di poter correggere la risposta fornita, salvo poi tornare sui suoi passi. *“Anzitutto, **lo sbarramento di un foglio** così come del resto il richiamo per la prosecuzione della lettura dell'elaborato alla c.d. bella copia alla minuta, **non risulta di per sè anomalo ovvero idoneo a rappresentare la volontà del candidato di rendersi riconoscibile dalla Commissione.** Trattasi invero di segni non di rado apposti dai candidati in sede di stesura degli elaborati, finalizzati alla speditezza e alla precisione delle operazioni di correzione, senza alcun carattere di anomalia rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta.*

Quanto poi all'elemento dell'intenzionalità, osserva il Collegio come l'aver il candidato comunicato pubblicamente e ad alta voce l'apposizione della barratura di un foglio è comportamento incompatibile con la suddetta intenzionalità, la quale presuppone al contrario un comportamento percepibile solo dai componenti della Commissione e non dagli altri candidati. Non può pertanto desumersi da tale circostanza alcuna intenzionalità di rendere riconoscibile il proprio elaborato (T.A.R. Umbria, Sentenza n. 585/2014, cit.).

Il caso analizzato nella sentenza succitata riguardava, si badi, un concorso ove vi erano solo tre partecipanti, ragion per cui è logico ritenere applicabili i medesimi principi anche al caso de quo (*Se è vero che in un concorso quale quello in esame caratterizzato dalla partecipazione di pochissimi concorrenti (tre) la valutazione del c.d. segno di riconoscimento deve effettuarsi con maggior rigore (T.A.R. Sardegna sez. II, 13 febbraio 2013, n.127) non emergono elementi atti a provare*

in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato).

In questo caso è di rilievo che le indicazioni su come compilare il modulo provenivano direttamente dalla Commissione ed erano indirizzate a tutta la platea di candidati, rendendo così impossibile un riconoscimento del singolo. A fronte di centinaia di concorrenti che si sono cimentati nel test, solo nella Regione Lazio, e del rilevante numero di prove annullate per la stessa motivazione, non vi è alcun pericolo di identificazione dei candidati. Durante la fase di correzione non vi era alcun rischio di identificare il test di un candidato piuttosto che un altro; a voler sostenere il contrario si arriverebbe ad una formalità di tale eccessività da rendere concretamente impossibile svolgere qualsiasi pubblico concorso. Soccorre in tale fattispecie la monolitica giurisprudenza di T.A.R. e Consiglio di Stato: *“Per consolidata giurisprudenza, “nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, **non può essere intesa in modo assoluto e tassativo tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sia solo ipotizzabile il riconoscimento dell’autore del compito**” (dal momento che se tutte le prove “dovessero in tal caso venire annullate, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo”), con la conseguenza che detta regola va intesa “nel senso che non deve essere presente nell’elaborato alcun segno che sia ‘in astratto’ ed ‘oggettivamente’ suscettibile di riconoscibilità”; questa situazione ricorre “quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto” (così Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2013, n. 102).*

Nella fattispecie in esame, le particolarità poste in evidenza dalla ricorrente (spazi vuoti nella c.d. bella copia, titolo della traccia in maiuscolo sottolineato e titolo della traccia in minuscolo sottolineato) non presentano quei caratteri di anomalia sufficienti a comprovare “in modo inequivoco” l’intenzione degli autori di rendere conoscibili i propri elaborati alla commissione o a un suo componente” (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, sentenza n. 3413/2017; in senso analogo anche T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 7 maggio 2014, n.4733; Consiglio di Stato sez. V, 17 gennaio 2014, n.202; id. sez. V, 11 gennaio 2013, n.102; T.A.R. Campania - Salerno 26 marzo 2012, n.568).

3. È noto che la Giurisprudenza sull’anonimato si è attestata su ipotesi sempre meno rigide, attuando una valutazione dei casi di violazioni di detto principio secondo parametri “in concreto” riscontrabili. Si dovrebbe quindi far riferimento, per la posizione assunta sul punto dal Consiglio di Stato e da Codesto On.le Tribunale adito, alle circostanze che determinano una violazione in concreto del principio dell’anonimato e non a mere “possibilità” di identificazione dei candidati. A parere di chi scrive, una tale impostazione in via di principio dovrebbe comportare anche una temperata e proporzionale analisi delle fattispecie sui segni di riconoscimento. Un’eccessiva rigidità di interpretazione dei possibili segni di riconoscimento contrasta con l’insegnamento recente della Giurisprudenza Amministrativa sul tema.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIZIO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA. OMISSIONE, CONTRADDITTORIETA’ E INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.

La motivazione ad oggi rilasciata è così inconsistente e tale da far rilevare l’annullamento dell’atto amministrativo impugnato. Anche chi scrive e motiva l’atto appare non convinto dell’identificabilità del candidato, adoperando la locuzione “possibili”, dunque ponendosi in prima persona il dubbio sull’erroneità

della propria motivazione. Non è un caso che la Commissione abbia, in un primo momento, corretto il test della ricorrente, per poi decidere, in maniera contraddittoria e postuma, di annullare l'intero compito. In un caso come quello che ci interessa, ove si discute di un soggetto con punteggio potenzialmente idoneo all'ingresso in posizione utile, una motivazione carente di una qualsiasi contestualizzazione e formulata in maniera tanto generica, compromette in modo eclatante il diritto della ricorrente. Si ribadisce che il mero dubbio della Commissione esaminatrice, esplicita dalla stessa nell'unica motivazione resa, non può comportare l'invalidazione dell'intera prova. La Commissione avrebbe invece dovuto indicare specificamente sia quali "segni" sono stati oggetto di "possibile" riconoscimento, sia per quale motivo tale segno poteva portare all'identificazione di uno o un altro candidato nello specifico. L'aver effettuato la correzione contraddice ancora una volta l'operato della commissione, confermando che in quella sede non vi era alcuna possibilità che la candidata venisse identificata tra tanti.

IV. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SVIAMENTO DI INTERESSE.

1. La circostanza per cui, in seguito alla correzione di una risposta nell'apposito modulo, si assista alla comminatoria di esclusione, appare irragionevole e porta a conseguenze inique. Nella specie, ciò che sfugge a chi scrive, è quale interesse possa avere l'Amministrazione, in casi limite come quello che ci occupa, in cui si è innanzi ad un candidato con punteggio utile per l'ammissione, nell'escluderlo.

Il compito della Dott.ssa Quintarelli è stato corretto dalla Commissione e si possono leggere nel modulo delle risposte (ottenuto a seguito dell'accesso agli atti presso la Regione) i singoli punteggi attribuiti per ognuna delle quattro sezioni:

- 21 punti per le domande dai nn. 1 a 25;
- 20 punti per le domande dai nn. 26 a 50;
- 19 punti per le domande dai nn. 51 a 75;
- 21 punti per le domande dai nn. 76 a 100;

Il punteggio totale che ottiene la ricorrente è 81, tal per cui verrebbe a collocarsi, qualora si potesse reinserire nella graduatoria pubblicata, in posizione n. 383.

Si consideri, come anticipato in premessa, che l'attuale ultimo ammesso ha, allo stato 84 punti, con la metà dei posti ancora da assegnare. L'assoluta meritevolezza della pozione di parte ricorrente e la fondatezza delle censure esposte portano a ritenere che sia meramente di natura formalistica l'adozione di un provvedimento di esclusione. È noto, infatti, che le norme di concorso devono sempre interpretarsi in maniera ragionevole tale che non venga lesa la posizione dell'istante solo per un mero errore formale; ed infatti a riguardo in giurisprudenza è stato affermato che *“sebbene l'Amministrazione sia titolare dell'ampio potere discrezionale di inserire in un bando tutte le disposizioni ritenute più opportune, più idonee e più adeguate per l'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione indetta, la portata delle singole clausole che comminano l'esclusione in termini generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al favor participationis, con applicazione del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale”* (così TAR Napoli n. 5629 del 1 dicembre 2011).

V. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCURSALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SVIAMENTO DI INTERESSE.

Il presente motivo è diretto a rappresentare all'On.le Collegio, anche alla luce delle precedenti motivazioni addotte, la circostanza per cui la risposta fornita da parte ricorrente al quesito n. 63 – poi successivamente annullato dalla Commissione per l'apposizione del presunto segno di riconoscimento - sia quella esatta.

Come diffusamente esposto nel corpo dell'odierno ricorso sia in fatto che in diritto, il bando nulla prevedeva in merito allo svolgimento della prova e alla possibilità di apporre eventuali correzioni alle risposte fornite. Tuttavia, era la stessa Commissione che, nella giornata dedicata allo svolgimento della prova, indicava ai candidati la possibilità di correggere le eventuali risposte contrassegnate, barrando la casella annerita erroneamente e apponendovi sopra a penna la dicitura "NO", per poi conseguentemente procedere ad annerire la casella della risposta ritenuta corretta.

L'odierna ricorrente, dunque, in totale buona fede a seguito delle indicazioni fornite dalla Commissione, procedeva ad apporre la dicitura "NO" subito sopra la casella annerita relativa al quesito n. 63 col quale la stessa si cimentava. Senza, quindi, conteggiare la domanda annullata per il presunto segno di riconoscimento apposto, la Dott. ssa Quintarelli conseguiva il punteggio pari ad 81 a fronte del punteggio di 84 punti ottenuto dall'ultimo ammesso al corso in parola.

Tuttavia la difesa ritiene che il divieto di porre correzioni all'elaborato sia illegittimo e non sia supportato da alcuna logica motivazione. In tutti i pubblici

concorsi è prevista la possibilità di cambiare una risposta data, quale logica applicazione di un principio di buona amministrazione. Nel caso di specie la Dott.ssa Quintarelli aveva inizialmente opzionato la risposta “d” al quesito n. 63, per poi selezionare la diversa soluzione “e” in quanto da lei ritenuta quella corretta. Nei fatti la risposta corretta era proprio la “e”, cioè quella successivamente individuata dalla ricorrente, ragion per cui la risposta sarebbe da considerare comunque corretta, con conseguente attribuzione del punteggio (1 punto) spettante.

Tramite l’attribuzione di tale punto, legittimamente spettante, la ricorrente si collocherebbe in posizione ancora più alta in graduatoria. Si rileva difatti che, ad oggi, sono ancora in corso gli scorrimenti della graduatoria e, riconoscendo il punteggio finale di 82 punti, la Dott.ssa Quintarelli verrebbe sicuramente chiamata a seguito degli imminenti scorrimenti.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.

Per tutte le ragioni esposte, considerando l’ottimo punteggio che ha conseguito la ricorrente e l’assoluta fondatezza delle censure sollevate si chiede l’emissione di un provvedimento cautelare in via d’urgenza che consenta alla Dott.ssa Quintarelli di essere reinserita nella graduatoria del concorso de quo.

A parere di chi scrive, in punto di *periculum*, la misura cautelare richiesta è persino la più idonea anche per il precipuo interesse dell’Amministrazione giacché l’integrazione della graduatoria, in questa fase, eviterebbe ripercussioni sulla graduatoria impossibili da prevedere, dato che si verrebbero a stravolgere tutte le posizioni di centinaia di partecipanti ingenerando un caos inutile e foriero di certo contenzioso.

I posti banditi sono 70 ed allo stato ne sono stati assegnati solamente 35. Pur avendo provveduto a notificare a più soggetti controinteressati per mero scrupolo, ad oggi il reinserimento in graduatoria, considerando che i posti devono essere assegnati e che lo scorrimento è in corso, non creerebbe alcun nocumento

all'Amministrazione, la quale non disporrebbe l'ammissione in sovrannumero e neanche si troverebbe a dover escludere alcuni dei partecipanti. Quindi, anche in considerazione di un bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, non vi sarebbe alcun nocumento per l'Amministrazione nel reinserimento della ricorrente in graduatoria.

L'interesse al ricorso ed alla misura cautelare è, quindi, immediato e va tutelato **prima della fine degli scorrimenti che, essendo imprevedibili nel loro svolgersi, potrebbero terminare anche nel prossimo scorrimento**, anche al fine di evitare inutili ed inimmaginabili pregiudizi a migliaia di altri candidati ed all'attività didattica di decine di Atenei.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Per i motivi sopra spiegati, il contenzioso che ci occupa è naturalmente connaturato con la necessità di essere definitivo in fase cautelare essendo, viceversa, impossibile attendere l'esito del giudizio di merito per l'impossibilità di prevedere i danni che non solo parte ricorrente ma anche l'Amministrazione rischia di subire da uno stravolgimento postumo che solo l'eventuale ammissione soprannumeraria potrebbe attutire. Si chiede pertanto che il Collegio Voglia in ogni caso accogliere la domanda cautelare a seguito della fissazione della camera di consiglio.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento delle superiori istanze cautelari e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, Voglia annullare tutti gli atti in epigrafe e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, a porre in essere gli atti necessari a consentire l'inclusione della ricorrente nella graduatoria finale del concorso per l'ammissione al corso di Medicina Generale per il triennio 2017/2020.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma lì, 26 gennaio 2018.

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22 e 23 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti